Formazione IFEL
per i Comuni

Anticorruzione e riciclaggio.

Le amministrazioni pubbliche e la riforma del d.lgs. n. 231 del 2007 ad opera del d.lgs. n. 90 del 2017

22 settembre 2017

Avv. Daniela Bolognino

IFEL
Fondazione ANCI

Indice

a) Breve excursus antecedenti normativi;

b) Analisi dei principi della IV direttiva c.d. antiriciclaggio;

c) Legge delega n. 170 del 2016 - *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.*

d) il sistema di prevenzione nel d.lgs. n. 231 del 2007 dopo il d.lgs. 90 del 2017 - Attuazione della *direttiva (UE) 2015/849* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ;

e) Punti di contatto con normativa c.d. anticorruzione e T.U. trasparenza (primi spunti di riflessione).

Disposizioni abrogate dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

d.l. n. 143 del 1991 -*Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.*

Art. 4, comma 1 – Tra gli intermediari abilitati vi sono "uffici della pubblica amministrazione"

Art. 5, commi 2 e 3 – procedure e sanzioni

D.Lgs. 20-2-2004 n. 56

Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-*bis* e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;

b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

f) **agli uffici della pubblica amministrazione.**

Decreto legislativo abrogato dal d.lgs. n. 231 del 2007

D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 (ante d.lgs. n. 90 del 2017)
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

-gli uffici della Pubblica Amministrazione rientrano tra i soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette (art. 10, comma 2, lett. g);

- art 41 – Segnalazione di operazioni sospette.

  -Segnalazione da effettuare alla **Unità Informazione Finanziaria (UIF**)

  - indicatori di anomalia con riferimento agli uffici della Pubblica Amministrazione (emanati con decreto del Ministero dell'Interno – su proposta UIF e previa sottoposizione al Comitato di sicurezza finanziaria)

D.M. 25 settembre 2015 - Ministero dell'interno - "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione"

D.M. 25 settembre 2015 - Ministero dell'interno - sugli indicatori di anomalia

Art. 6, comma 1:

"Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, **procedure interne di valutazione** idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti".

Art. 6, comma 5:

"**La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. *1, comma 7*, della *legge 190/2012***. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi."

Art. 4, comma 7:

"**La segnalazione di operazione sospetta è** un **atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente** dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria".

DIRETTIVA (UE) 2015/849
(C.D. IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO)

a. **principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**

b. modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 - abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE

c. Si è resa necessaria per l'allineamento alle nuove **raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale**) ampliate nel febbraio del 2012

Le principali novità della DIRETTIVA (UE) 2015/849

• estensione dell'**approccio basato sul rischio** (*risk based approach).*

• nuovo regime degli **obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela**

• accesso alle informazioni sulla **titolarità effettiva** conforme alle norme sulla protezione dei dati

• abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi

• **ampliamento delle sanzioni amministrative** che gli Stati membri devo prevedere in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva, che devono essere **efficaci, proporzionate e dissuasive**;

• rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria - FIU (*(in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF Banca d'Italia)*

• nuovo e razionalizzato sistema delle Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

• innovative previsioni **sulla trasparenza e sull'accesso** a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e trust

10 febbraio 2016 Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e del Fondo Monetario Internazionale .

“L'Italia si è dotata di un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia si confronta con un volume particolarmente elevato di proventi illeciti (come riconosciuto nell’*Analisi dei Rischi Nazionali), la maggior parte dei quali generata all’interno del Paese”.*

reati che maggiormente generano proventi sono:

i) evasione di imposte e accise (circa il 75 per cento dei proventi totali);

ii) narcotraffico e usura (circa il 15 per cento del totale);

iii) corruzione, frode, contraffazione, criminalità ambientale, furti/rapine, contrabbando, estorsione e gioco illegale (circa il 10 per cento del totale)”.

10 febbraio 2016 Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e del Fondo Monetario Internazionale .

"l'Italia raggiunge risultati positivi in aree quali: valutazione del rischio e politiche nazionali; cooperazione internazionale; raccolta e utilizzo di intelligence finanziaria; indagini in materia di finanziamento del terrorismo; azioni giudiziarie; confisca; trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici. **Tali aree necessitano semplicemente di modesti miglioramenti.** Miglioramenti più significativi sono invece necessarie in altre aree:

i. definizione/miglioramento di una strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo **coordinata a livello nazionale**, che tenga pienamente conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo illustrati nell'*Analisi dei Rischi Nazionali;*

ii. Razionalizzare le risorse e concentrazione sulle aree caratterizzate da rischi elevati evitando sovrapposizione nelle fasi iniziali delle indagini (specifici riferimenti sono rivolti alle tipologie di reati perseguiti);

iii. Tra aree che generano maggiore preoccupazione spiccano i servizi di rimessa (*money transfer)*

iv. Implementazione del sistema di sanzioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2007;

v. Miglioramento dell'attuazione delle disposizioni esistenti in tema di trasparenza ed maggiore attenzione alla applicazione del sistema delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di identificazione.

Azioni di miglioramento

L'articolo 15 della legge n. 170 del 2016 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847.

graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali **(art. 15, comma 2, lett. a)**

Legge delega n. 170 del 2016 (alcuni principi)

Comitato sicurezza finanziaria

- Elaborazione dell'**analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo** e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea

Autorità di vigilanza

- valutano il rischio che grava sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;

Destinatari obblighi antiriciclaggio

- devono **adottare le misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi** relativi/tipici dell'attività svolta

Pianificazione
(misura generale di prevenzione)

PNA

- livello nazionale - Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A

P.T.P.C.

- Livello decentrato di amministrazione - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C..

- Deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione;
- deve indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio

Legge delega n. 170 del 2016 (alcuni principi)

- **accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust**, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle **sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza**.
- Rafforzamento delle **competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**

- **c.d. tutela del whistleblower -** con rafforzamento degli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti .

- Rafforzamento del sistema delle sanzioni, anche prevedendo che le sanzioni per **violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente**

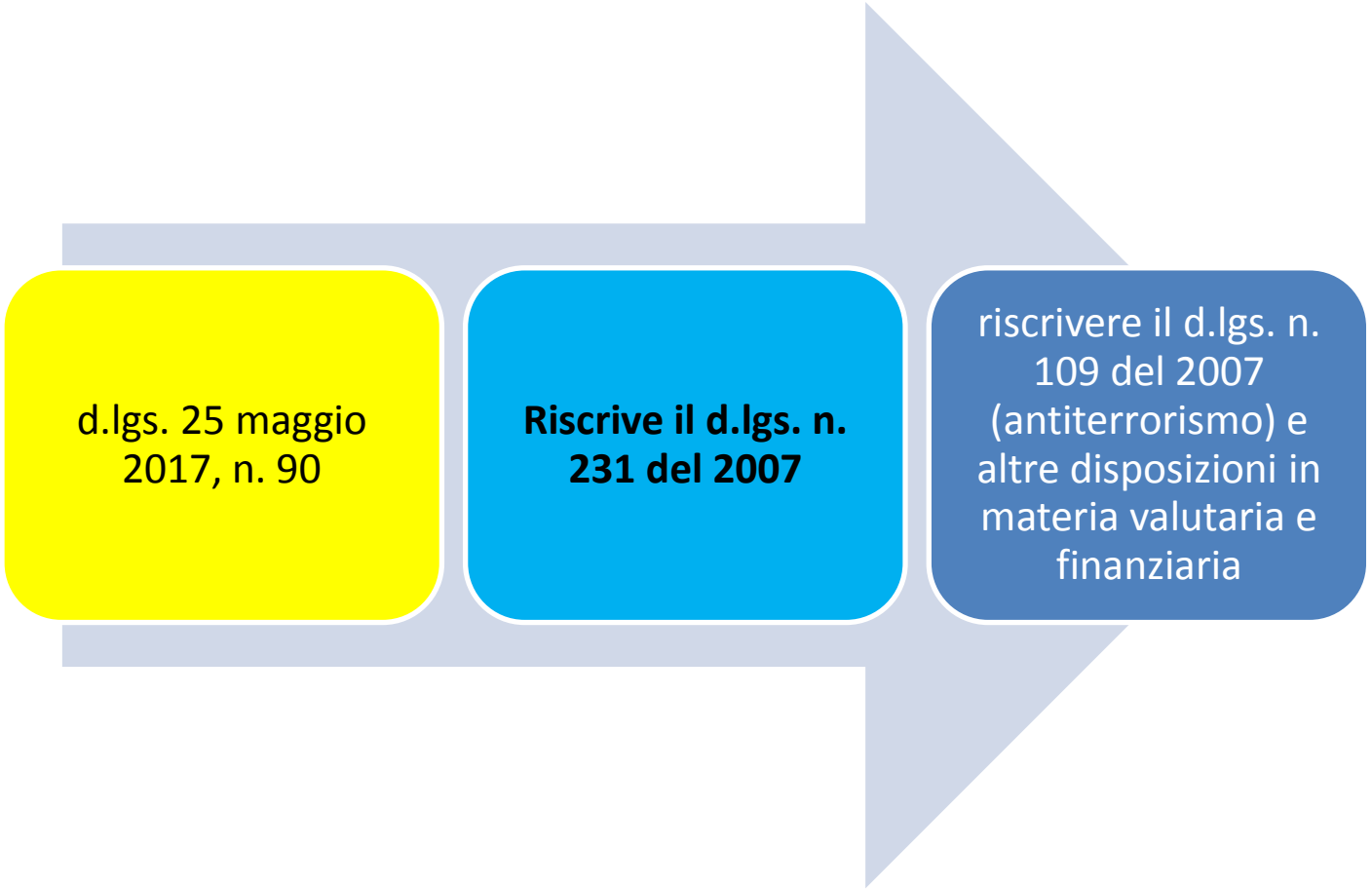
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90
Riscrive il d.lgs. n. 231 del 2007
riscrivere il d.lgs. n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria

Definizione di riciclaggio ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2007 (art. 2):

Art. 2, comma 4:

a) **la conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) **l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione** di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) **l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**

5. Il riciclaggio è considerato tale anche se **le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali**. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive

Definizione di “finanziamento del terrorismo” ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2007 (art. 2):

Art. 2, comma 6:

“s'intende per finanziamento del terrorismo **qualsiasi attività diretta**, con ogni mezzo, **alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazion**e, in qualunque modo realizzate, **di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi pena**li ciò **indipendentemente dall'effettivo utilizzo** dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

Soggetti obbligati

Art. 3 categorie

- intermediari bancari e finanziari
- altri operatori finanziari
- professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria
- altri operatori non finanziari
- prestatori di servizi di gioco

Art. 10 d.lgs. n. 231 del 2007 ante d.lgs. n. 90/17 individuava come destinatari le "***gli uffici delle pubbliche amministrazioni***" (lett. g) a cui si applicavano le disposizioni contenute nel decreto, **fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II**.

Capo II – d.lgs. n. 231 del 2007 post d.lgs. n. 90 del 2017

Avv. D. Bolognino

Art. 10 – Pubblica amministrazione

Nuovo perimetro applicativo per gli uffici delle pubbliche amministrazioni – "procedure o procedimenti" specificati dal legislatore:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Un parallelo con le aree di rischio individuate dal legislatore del 2012 nella c.d. legge anticorruzione

Art. 1, comma 16, l. n. 190/12 (aree di rischio)

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 ;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24, d.lgs. n. 150/09.

Art. 10, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2007 – post d.lgs. n. 90/17

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Crescita congiunta del quadro normativo di prevenzione

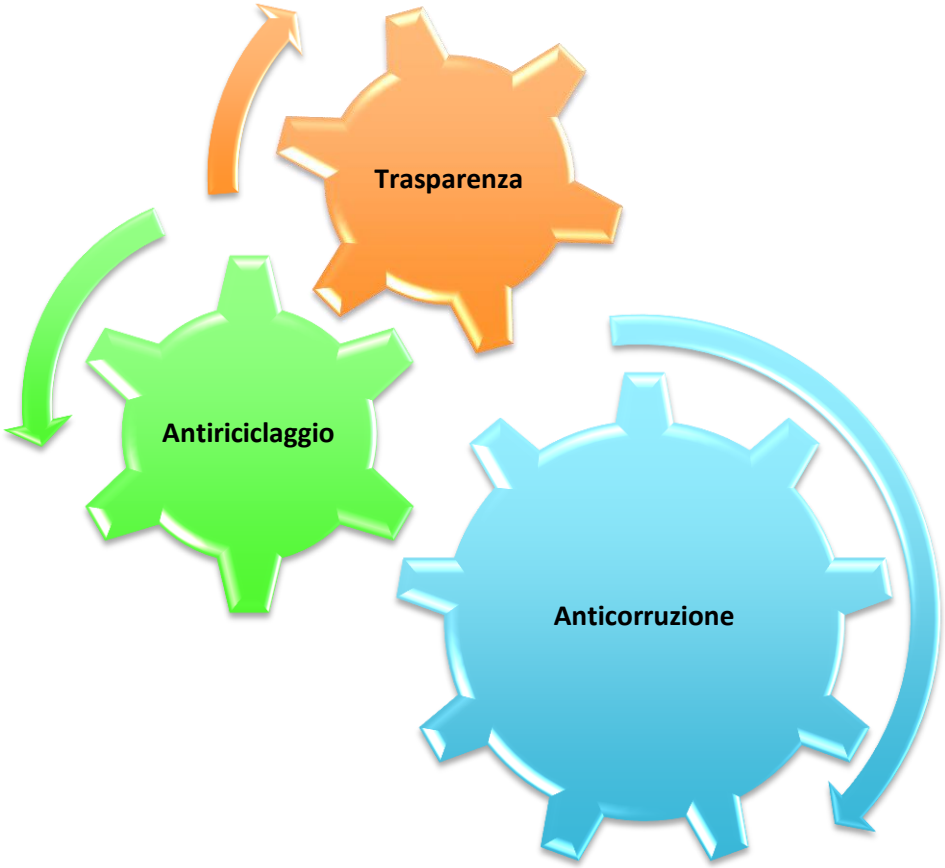

Avv. D. Bolognino

… possibile “calibratura” delle aree di rischio

Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007:

“In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il **Comitato di sicurezza finanziaria**, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, **individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1**, rispetto a cui **non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.**

Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria **può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.”**

Linee guida del - Comitato di sicurezza finanziaria

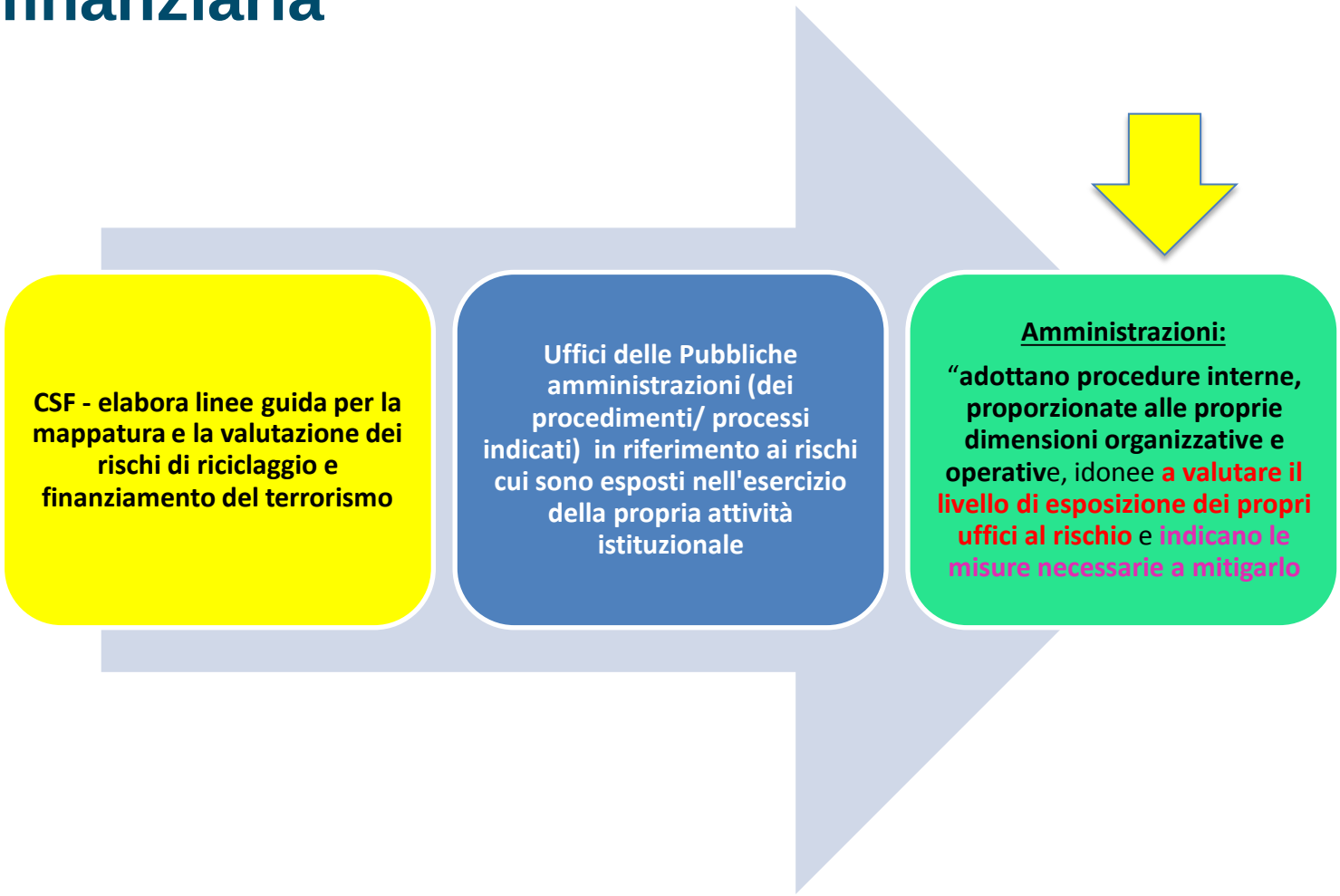

PNA – STRUMENTI di gestione del rischio

FONTE: Aggiornamento PNA 2015

Obblighi di comunicazione alla UIF

Art. 10, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007 post. D.lgs. n. 90 del 2017:

“ Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le **Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

- **La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione** nonché **gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”.**

UIF – comunicato del 4 luglio 2017 post adozione del d.lgs. n. 90 del 2017:

"……al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, si elencano di seguito i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF **da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria**":

Tra gli altri:

Provvedimento del 4 maggio 2011, recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

….omissis

(art. 5) …….Le **segnalazioni** sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet**, tramite il portale INFOSTAT-UIF** della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

UIF - *Provvedimento del 4 maggio 2011, recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*"

Articolo 3 (Principi generali)

1. Le presenti Istruzioni perseguono i seguenti obiettivi:

a. tempestività della segnalazione e degli scambi di informazioni tra la UIF e i segnalanti, attraverso l'utilizzo del canale telematico;
b. omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, avuto riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti e delle operatività oggetto di segnalazione, anche al fine di ridurre gli scambi informativi con i segnalanti;
c. standardizzazione del contenuto della segnalazione, al fine di consentire un più agevole accesso agli elementi informativi nonché il trattamento degli stessi con processi automatici;
d. integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici associati ai dati medesimi a corredo della segnalazione o in risposta a specifiche richieste della UIF;
e. sinteticità degli elementi descrittivi dell'operatività segnalata; f. controllo dei dati, al fine di garantire la correttezza e coerenza delle informazioni inoltrate;
g. tutela della riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva.

UIF - *Provvedimento del 4 maggio 2011, recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*"

Presupposti dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

"…..*omissis*…….Il sospetto deve fondarsi su una **compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi** dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico**, anche alla luce degli indicatori di anomalia** ……"

Comunicato UIF 4 LUGLIO 2017:
evidenzia che:
"Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non sono richiamati gli indicatori di anomalia emanati con decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi agli uffici della pubblica amministrazione "

(art. 6) - Schema e contenuto della segnalazione

Obblighi di formazione

Art. 10, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 post. D.lgs. n. 90 del 2017:

"Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei **programmi di formazione continua del personale** realizzati in attuazione dell'articolo *3* del *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, adottano **misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere co**municate ai sensi del presente articolo"

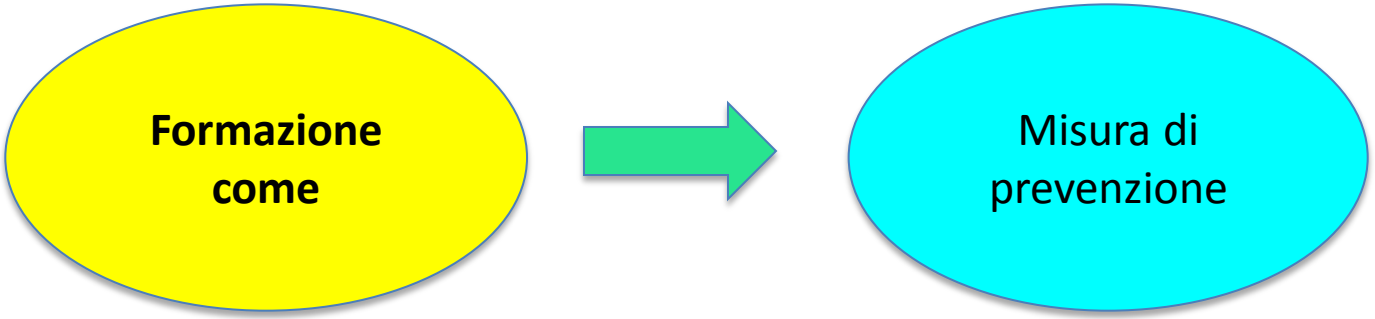

Da ricordare che nell'art. 16, d.lgs. n. 231 del 2007 post. D.lgs. n. 90 del 2017 (applicabile però ai soggetti obbligati) è prevista:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) **l'introduzione di una funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, **la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio** e **la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.**

Responsabilità

Art. 10, ult. comma d.lgs.n. 231 del 2007 post d.lgs. n. 90 del 2017: "**L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'*articolo 21*, comma 1-bis, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".**

Al di fuori dei casi di cui al comma 1, accertata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio **secondo le procedure previste dalla legge e dai CCNL**,

La colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione

comporta

Decuratazione della retribuzione di risultato, (sentito il Comitato dei Garanti), in relazione alla gravità della violazione di una quota fino 80%

Ampliato l'elenco delle "persone politicamente esposte":

le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché **i loro familiari** e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, **Presidente di Regione**, **assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti** nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, **parlamentare europeo, consigliere regionale** nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;**

1.8 **direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale**;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Avv. D. Bolognino

Ampliato l’elenco delle “persone politicamente esposte”:

2) **sono familiari di persone politicamente esp**oste:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) **sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami**:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

(art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007 post d.lgs. n. 90 del 2017)

Per i soggetti obbligati di cui all'art. 3, d.lgs. n. 231 del 2007 post d.lgs. n. 90 del 2017

Processo di adeguata verifica per le PEP

Art. 24 - Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

A) fattori di rischio relativi al cliente
B) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione;
C) fattori di rischio geografici

Art. 25. *Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela*

Collegamento con alcuni obblighi di trasparenza

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i* ***titolari di incarichi p****olitici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*

*"…..*omissis…..

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) **le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli *articoli 3* e *4* della medesima legge**, come modificata dal presente decreto, **limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado**, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. …..***omissis****"*

Art. 24, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 richiede di " "adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione"

whistleblowing

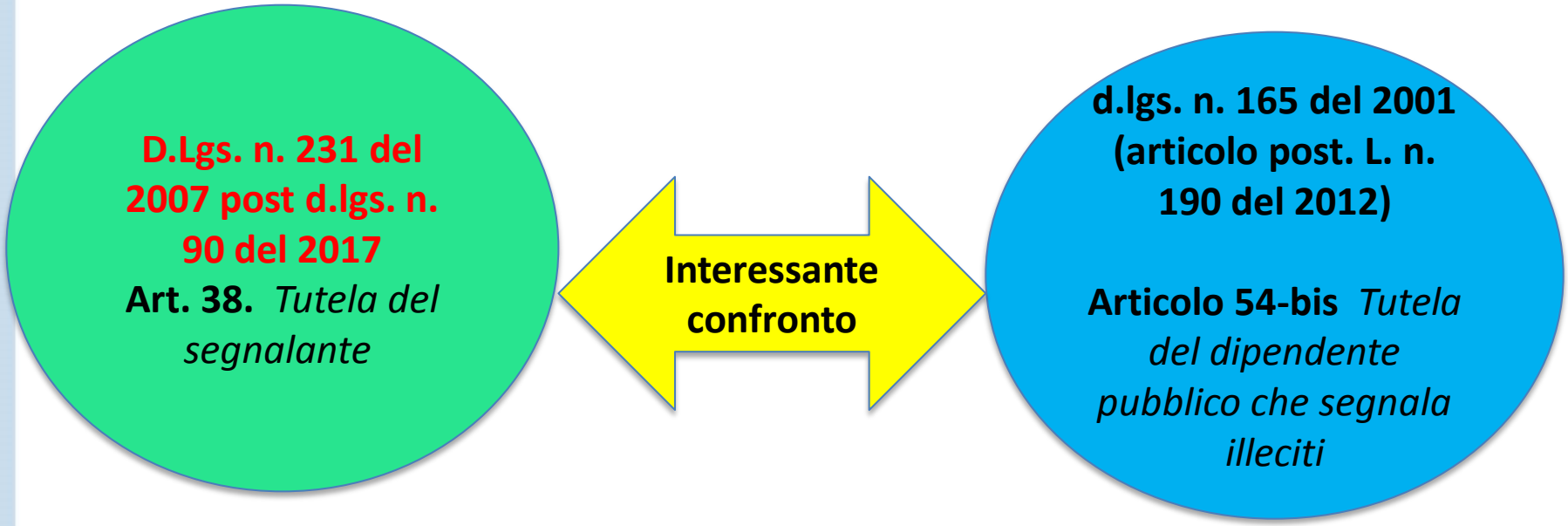

Formazione IFEL
per i Comuni

Grazie per l'attenzione

Avv. Daniela Bolognino

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione

@Formazioneifel

Facebook

Youtube

IFEL
Fondazione ANCI